

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti Magistrati:

Anna Luisa Carra Presidente

Giuseppe di Pietro Giudice relatore

Salvatore Grasso Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 178 / 2025

nel giudizio iscritto al n. 69688 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione (C.F., P.IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Roma numero 13756881002), già Riscossione Sicilia s.p.a. – Agente della Riscossione per le Province siciliane, con sede a Roma in via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Antonio Zottarelli, presso il cui studio, sito a Rionero in Vulture (PZ) in Largo Annunziata n. 4, è elettivamente domiciliata, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: avvantoniozottarelli@pec.giuffre.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 12 marzo 2025, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Salvatore Ganci, nonché l'avv. Antonio

Zottarelli per la convenuta;

ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, già Riscossione Sicilia s.p.a. – Agente della Riscossione per le Province siciliane, in persona del legale rappresentante *pro – tempore*, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per complessivi euro 83.305,17, di cui euro 3.177,46 in favore dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze, euro 79.952,35 nei confronti della Regione Siciliana – Assessorato all'Economia ed euro 175,36 in favore del Ministero dell'Interno, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

A sostegno della domanda, ha dedotto che, come desumibile dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 8824/01/14 del 10 novembre 2014, oramai passata in giudicato perché non appellata nei termini, l'ente Riscossione Sicilia s.p.a – Agente della Riscossione Tributi per la Provincia di Catania, a cui è poi subentrata a titolo universale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione a far data dal 1° ottobre 2021, avrebbe omesso le attività necessarie a recuperare una serie di crediti tributari nei confronti della contribuente Marchese Grazia, o notificando in maniera irregolare le cartelle di pagamento o non ponendo in essere i necessari atti interruttivi, tanto da

determinarne la prescrizione.

Nello specifico, la prescrizione era maturata perché le cartelle n. 02134019990402002241, n. 29320030075119779000 e n. 29320060007644988000 erano state annullate in quanto non ritualmente notificate, mentre per i crediti portati dalle cartelle n. 29320010092531441000 e n. 293200000015554146000, notificate il 4.2.2002 e il 24.10.2000, non era stato compiuto nessun atto interruttivo ulteriore; da ultimo, erano state dichiarate invece irregolari le notificazioni delle cartelle n. 29320030099570590000 e n. 29320050024889536000, la prima perché effettuata in un domicilio fiscale diverso da quello di residenza, la seconda perché la procedura di irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. non era stata completata mediante la spedizione con raccomandata A/R dell'avviso di deposito nella casa comunale.

A seguito delle successive attività istruttorie, sarebbe stato accertato quanto segue:

1) per la cartella di pagamento n. 02134019990402002241, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRPEF e CSSN 1992), per complessivi euro 265,46, non sarebbe stata prodotta alcuna prova in ordine all'effettiva notificazione dell'atto interruttivo, *id est* un avviso di mora, peraltro tardivamente (ed asseritamente) inviato in data 8.9.2004;
2) per la cartella di pagamento n. 29320030075119779000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRAP, IRPEF e relative addizionali 1998), per complessivi euro

15.917,93, sarebbe stato prodotto unicamente un estratto di ruolo del 10.7.2003, cioè un atto interno meramente riproduttivo del ruolo *in parte qua*, ma non sarebbe stata rinvenuta alcuna prova della notificazione;

3) per la cartella di pagamento n. 29320060007644988000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRAP, IRPEF ed IVA 2011), per complessivi euro 35.862,04, sarebbe stata prodotta una lettera raccomandata A/R inviata alla contribuente in via Desiderio La Placa in Misterbianco, che sembrerebbe essersi perfezionata per compiuta giacenza; in realtà, a parere della Procura erariale, dall'avviso non emergerebbe alcun elemento per poter affermare che la destinataria avesse avuto la possibilità di prendere cognizione della raccomandata, atteso che anche l'indirizzo appostovi risulterebbe cancellato;

4) per la cartella di pagamento n. 29320010092531441000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRPEF 1993), per complessivi euro 1.294,76, la notifica sarebbe stata effettuata in data 4.2.2002 in via Desiderio La Placa n. 35, ma non vi sarebbe alcuna prova dei successivi atti interruttivi, come già posto in evidenza dal Giudice tributario;

5) per la cartella di pagamento n. 293200000015554146000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRPEF 1996), per complessivi euro 309,87, la notifica sarebbe stata effettuata in data 24.10.2000 a mani della contribuente, con raccomandata

A/R recapitata in via Strada Margherita n. 16 nel Comune di Misterbianco, ma non vi sarebbe alcuna prova dei successivi atti interruttivi, come già posto in evidenza dal Giudice tributario;

6) per la cartella di pagamento n. 29320030099570590000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRPEF, IRAP, IVA 1999), per complessivi euro 9.077,10, la notifica sarebbe stata effettuata in via Desiderio La Placa in Misterbianco, a mani di tale Martino Maria, qualificatasi come nuora convivente; onde garantire la regolarità della notificazione, sarebbe stato sufficiente un mero accertamento anagrafico, nella specie insussistente, per verificare l'effettiva residenza della contribuente;

7) per la cartella di pagamento n. 29320050024889536000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRPEF, IRAP ed IVA 2000), per complessivi euro 20.577,68, la notifica sembrerebbe essere stata eseguita in data 6.7.2005 per irreperibilità relativa alla via Desiderio La Placa n. 37 in Misterbianco, ma in realtà si tratterebbe di una notifica inesistente, non essendo state adempiute le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. e, in particolare, l'invio dell'avviso di deposito nella casa comunale, mediante spedizione di una raccomandata A/R.

A parere del Pubblico Ministero, la grave negligenza nell'effettuazione delle notifiche irregolari e nell'omissione degli atti interruttivi avrebbe determinato un danno erariale di complessivi euro 83.305,17.

Come si desume dal prospetto analitico, acquisito a seguito di apposita ulteriore nota istruttoria, dei crediti tributari caduti in prescrizione erano titolari il Ministero dell'Economia e delle Finanze per euro 3.177,46, la Regione siciliana – Assessorato all'Economia per euro 79.952,35 ed il Ministero dell'Interno per euro 175,36. Per altro verso, l'Ente danneggiante dovrebbe essere individuato nell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale successore a titolo universale della disciolta Riscossione Sicilia s.p.a., ai sensi del comma 4 dell'art. 75 del D. L. n. 73/2021, come convertito *ex lege* n. 106/2021.

Contrariamente a quanto argomentato dalla convenuta a seguito dell'invito a dedurre, in via generale, l'annullamento del titolo esecutivo ai sensi del comma 6 *bis* dell'art. 19 del D. Lgs. n. 112/99 sarebbe del tutto irrilevante ai fini della configurabilità dell'illecito erariale, in quanto con tale provvedimento l'Ente si sarebbe limitato a prendere atto dell'esito del giudizio tributario.

Inoltre, pur essendosi proceduto all'iscrizione di ipoteca e ad un tentativo di notifica (irregolare) di un preavviso di fermo, non vi sarebbe stata un'attività ordinata e finalizzata all'interruzione del termine prescrizionale, nell'ampio lasso temporale intercorrente tra l'emissione dei ruoli e l'adozione della sentenza del Giudice tributario.

In terzo luogo, a parere della difesa, sempre in linea generale, a nulla rileverebbe la dedotta insussistenza dei presupposti per procedere alla comunicazione di inesigibilità ex art. 19 del D. Lgs. n. 112/1999, entro il termine ulteriormente prorogato ai sensi del comma 684 dell'art. 1 della legge n. 190/2014.

Secondo la convenuta, infatti, la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario, sarebbe sanzionata unicamente con la perdita del diritto al discarico, secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art. 20 dello stesso D. Lgs. n. 112/1999.

L'argomentazione non sarebbe però conducente, in quanto le norme *de quibus*, come da consolidata giurisprudenza, non riguarderebbero il giudizio per danno erariale.

Da ultimo, a seguito dell'invito a dedurre, la difesa aveva sostenuto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 76 del D. L. n. 73/2021, in caso di condanna di ADER, il soggetto definitivamente inciso e chiamato a rispondere del danno erariale sarebbe stato lo stesso danneggiato, *id est* la Regione siciliana, proprietaria del pacchetto azionario della società di riscossione per il 99,96%. La censura non sarebbe però fondata, secondo la Procura erariale, giacché la circostanza potrebbe assumere rilevanza, sempre limitatamente ai tributi di spettanza della Regione e in ogni caso con esclusione di quelli erariali, solo in sede di eventuale esecuzione della sentenza di condanna, nell'ambito del complesso rapporto di dare e avere tra ADER e la Regione stessa; inoltre, in base ai meccanismi della manleva (ex art. 76, commi 3 e 7, del D. L. n. 73/2021, come integrato dal DM del 1° febbraio 2022), l'onere finanziario potrebbe non ricadere sulle casse regionali. Qualora il comma 7 dell'art. 76 del D. l. n. 73/2021 dovesse essere interpretato, invece, nel senso di incidere sul sistema di riparto della potestà legislativa in materia tributaria, sarebbe costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 36 dello Statuto, con l'art. 10 della legge cost. n.

3 del 2001 e con gli artt. 117 e 119 Cost.

Anche le osservazioni mosse in relazione a ciascuna specifica cartella non coglierebbero nel segno, in quanto:

- per la cartella n. 02134019990402002241, l'esistenza della partita creditoria risulterebbe proprio dall'estratto di ruolo inviato dalla stessa Agenzia delle Entrate – Riscossione con nota n. 1395843 in data 8 marzo 2024;
- per la cartella n. 29320030075119779000, non sarebbe stata comunque prodotta prova della ritualità della notificazione;
- per la cartella n. 29320060007644988000, la notifica ex art. 140 c.p.c. non sarebbe in ogni caso corretta, essendo pacificamente necessario l'invio dell'avviso di ricevimento, come da consolidata giurisprudenza (da ultimo, Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 10012 del 15.4.2021);
- per le cartelle n. 29320010092531441000 e n. 29320000015554146000, il successivo preavviso di fermo non avrebbe avuto alcun effetto interruttivo della prescrizione, in quanto la notificazione non si sarebbe mai perfezionata a causa dell'omesso deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito, ovverosia la c.d. C.A.D.; inoltre, l'asserita inclusione della cartella n. 29320000015554146000 tra quelle, i cui debiti rientrano nel perimetro applicativo dell'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2019, risulterebbe smentita dalla permanenza della stessa nell'estratto di ruolo alla data del 20 febbraio 2024 (doc. 4);

- per la cartella n. 29320030099570590000, la notificazione non sarebbe stata effettuata al domicilio della contribuente, che, come attestato dal certificato di residenza storico acquisito a seguito delle osservazioni mosse contro l'invito a dedurre, sarebbe stato in via Desiderio La Placa n. 37 e non al n. 35 della stessa via;
- per la cartella n. 29320050024889536000, le argomentazioni introdotte a seguito dell'invito a dedurre sarebbero state colpevolmente omesse nell'ambito del giudizio tributario e nemmeno sarebbero state utilizzate come motivi di appello.

Per queste ragioni, la Procura regionale ha concluso per la condanna dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione al risarcimento dei danni per complessivi euro 83.305,17, di cui euro 3.177,46 in favore dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze, euro 79.952,35 nei confronti della Regione Siciliana – Assessorato all'Economia ed euro 175,36 in favore del Ministero dell'Interno, oltre accessori e con vittoria di spese.

La convenuta, costituendosi in giudizio in persona del responsabile del Settore contenzioso avv. Salvatore Baffa (a ciò autorizzato in virtù dei poteri di firma conferitigli con procura speciale notarile del 28.12.2023), ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda per difetto d'interesse ad agire, deducendo che il D. Lgs. n. 110/2024 avrebbe operato un distinguo tra i ruoli esecutivi affidati all'Agente della Riscossione fino al 31.12.2024 e le quote affidategli a far data dal 1° gennaio 2025; per i primi, relativamente alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a

quella data, troverebbero applicazione le disposizioni di cui al comma 529 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, con la conseguente limitazione di responsabilità dell'Agente soltanto per le ipotesi di condotte dolose. Poiché, nel caso di specie, l'ipotesi di responsabilità erariale in contestazione non sarebbe ascrivibile a dolo ma solo a colpa grave, difetterebbe in radice l'interesse ad agire di parte attorea.

In secondo luogo, sempre in via pregiudiziale di rito, la convenuta ha eccepito, limitatamente ai crediti di pertinenza della Regione siciliana, l'inammissibilità della domanda sempre per difetto d'interesse ad agire, ma derivante dall'insussistenza del danno erariale ai sensi del comma 3 dell'art. 76 del D.L. n. 73/2021.

Nello specifico, mancherebbe del tutto la lesione del patrimonio del soggetto danneggiato, la Regione siciliana, in quanto l'art. 76 del D.L. n. 73/2021, nel regolare il subentro dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione nei rapporti attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia s.p.a., avrebbe previsto, nell'ottica di assicurare senza soluzione di continuità l'esercizio delle funzioni di riscossione, appositi meccanismi di manleva a favore di ADER, per garantire la copertura di eventuali oneri o rettifiche di valore derivanti dalla gestione pregressa.

Infatti, il comma 3 dell'art. 76 aveva previsto che, entro il 31 ottobre 2021, dovesse essere erogato ad ADER un versamento in conto capitale di trecento milioni di euro, anche a copertura di eventuali rettifiche dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia s.p.a. Ai sensi del successivo comma 7, l'ADER, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3,

sarebbe stata tenuta indenne da parte della Regione siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della stessa al capitale di Riscossione Sicilia s.p.a. alla data dello scioglimento, dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività della medesima Riscossione Sicilia s.p.a., ivi comprese quelle per danni subiti per effetto degli atti compiuti fino alla stessa data del subentro.

A norma del comma 9 dello stesso articolo, un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze avrebbe definito le specifiche modalità per l'esercizio, nei confronti della Regione siciliana, della manleva di cui al comma 7, nonché le procedure di conciliazione per eventuali controversie.

Il decreto ministeriale è stato adottato il 1° febbraio 2022, d'intesa con il Presidente della Regione siciliana.

Ai sensi del complesso normativo in questione, in caso di condanna per i danni rivenienti dalla gestione pregressa, non noti al momento del subentro, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione dovrebbe essere indennizzata proprio dalla Regione siciliana, che paradossalmente sarebbe il soggetto maggiormente danneggiato dalla prescrizione dei debiti tributari della contribuente Marchese Grazia.

Ne conseguirebbe che l'ente definitivamente inciso dalla condanna sarebbe lo stesso danneggiato, proprietario del pacchetto azionario di controllo della società di riscossione per il 99,96%. In altri termini, l'eventuale ristoro del danno erariale si risolverebbe in un mero passaggio di risorse da ADER alla Regione; a questo farebbe seguito la rivalsa della prima nei confronti della seconda, con un ulteriore

passaggio inverso di risorse, senza alcun vantaggio per la collettività.

In quest'ottica, non sarebbe configurabile alcun pregiudizio al patrimonio pubblico della Regione.

Risulterebbe priva di pregio, pertanto, la tesi contraria della Procura erariale, secondo la quale la manleva potrebbe operare solo in sede di esecuzione dell'eventuale sentenza di condanna "*in relazione al rapporto giuridico, del tutto estraneo alla fattispecie di danno erariale, tra la Regione siciliana e Agenzia delle Entrate – Riscossione*". La manleva non riguarderebbe comunque i tributi di spettanza di altre amministrazioni, mentre per quelli regionali l'interpretazione della norma nel senso auspicato dalla difesa comporterebbe l'illegittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 76 del D. L. n. 73/2021.

Nel merito, il difensore ha dedotto in via preliminare che il *dictum* del giudice tributario non rivestirebbe alcun carattere di pregiudizialità, in senso giuridico, rispetto a quello contabile, ai fini dell'indagine in merito all'esistenza e all'entità del danno, anche sotto il profilo della configurabilità dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale.

In quest'ottica, occorrerebbe prendere in considerazione gli artt. 18, 19 e 20 del D. Lgs. n. 112/1999, per comprendere se vi sia stata o meno violazione degli obblighi di servizio.

Nello specifico, la difesa ha dedotto che le cartelle di pagamento sarebbero state tempestivamente notificate e che, successivamente, sarebbe stata compita attività di esazione (garanzie cautelari) in tempi celeri, nell'ottica di precludere la sopravvenuta inesigibilità dei crediti per prescrizione.

Infatti, per tutte le cartelle, fatta eccezione per quella n. 02134019990402002241, sarebbe stato notificato alla contribuente il preavviso di fermo amministrativo n. 29320080002836147, sull'automezzo targato BJ 939 YA, con effetti interruttivi della prescrizione. La notifica sarebbe stata effettuata a mezzo posta, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DPR n. 602/73; il plico sarebbe stato recapitato in Misterbianco, in via Desiderio La Placa n. 37, ma non sarebbe stato ritirato dalla destinataria, sicché la notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza, come desumibile dalla raccomandata A/R n. 606212442236 (all. 8); successivamente, in data 11.5.2009, sarebbe stata richiesta ed ottenuta l'iscrizione del fermo amministrativo nel PRA.

Inoltre, per tutte le cartelle, ad eccezione di quella n. 29320060007644988000, sarebbe stata trascritta ipoteca legale ex art. 77 DPR n. 602/73 prima in data 15.10.2004 e poi il 6.6.2006, sui beni immobili della contribuente.

L'attività di esazione sarebbe stata attentamente effettuata sulla base dei dati desumibili dall'Anagrafe tributaria, dalla quale sarebbe anche emerso che la contribuente aveva una dimora fiscale sostanzialmente stabile, ma cambiava artatamente l'indirizzo di residenza in continuazione, dal numero 35 al numero 37 della stessa via, scambiandoli anche solo per alcuni mesi. Inoltre, sarebbe stato accertato che la consistenza dei beni sottoponibili all'esecuzione era del tutto esigua, giacché i rapporti economici erano privi di continuità e gli autoveicoli erano di vetusta immatricolazione e di valore economico

inconsistente. Sotto quest'ultimo profilo, la difesa ha osservato che, ai sensi della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 98/2001, nell'esercizio dell'attività di riscossione sarebbe stato necessario prendere in considerazione solo le autovetture ad uso privato immatricolate non oltre cinque anni prima dell'effettuazione dell'accesso.

Sotto altro profilo, l'impossibilità di proseguire nelle procedure di riscossione avrebbe dovuto portare alla presentazione della comunicazione di inesigibilità ex art. 19 D. Lgs. n. 112/1999, entro il termine triennale ordinariamente previsto, al fine di ottenere dall'Ente impositore il discarico delle somme iscritte a ruolo. Il termine, però, è stato ripetutamente posticipato dal legislatore, sicché non è stato possibile procedere alla comunicazione di inesigibilità. In quello stesso periodo, proprio perché non era stato possibile procedere al discarico, gli estratti di ruolo sono stati impugnati e le partite creditorie sono state annullate dal giudice tributario.

Quanto alle specifiche cartelle di pagamento, il difensore ha dedotto:

- che, per quella n. 02134019990402002241, l'annullamento operato dal giudice tributario per difetto di notifica non potrebbe comunque configurare alcun illecito erariale, in quanto il credito era già stato annullato d'ufficio, ai sensi del comma 527 dell'art. 1 della legge n. 228/2012. Essendo stato il ruolo discaricato *ex lege*, la contribuente non avrebbe avuto alcun interesse alla proposizione del ricorso; l'Ente impositore, di contro, non si sarebbe adoperato per far presente la

circostanza in sede processuale, sicché in luogo di una cessazione della materia del contendere il giudice tributario ha disposto l'annullamento della cartella già discaricata. Peraltro, la conservazione della notifica della cartella per un tempo così lungo non sarebbe mai stata obbligatoria, essendo invece previsto dal comma 4 dell'art. 26 che l'esattore la dovesse conservare solo per cinque anni;

- che, per la cartella n. 293200000015554146000, la notifica sarebbe stata eseguita ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DPR n. 602/73, sicché non sarebbe stata necessaria la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario; alla cartella avrebbe fatto seguito il preavviso di fermo amministrativo n. 29320080002836147 sull'automezzo targato BJ 939 YA, notificato per compiuta giacenza, con effetti interruttivi della prescrizione. Contrariamente a quanto argomentato dalla Procura, la notifica del preavviso sarebbe rituale, atteso che, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DPR n. 602/73, nel testo vigente nel periodo 11.8.2006 – 7.10.2025, per il perfezionamento non sarebbero state richieste né la raccomandata informativa né la comunicazione di deposito, dovendosi fare applicazione solo delle norme del regolamento postale e non delle disposizioni di cui alla legge n. 890/1982;
- che, per la cartella n. 29320030075119779000, sarebbe stata compiuta un'attività di esazione in grado di interrompere il decorso del termine prescrizionale e, in particolare, l'iscrizione

nel 2003 di ipoteca legale ex art. 77 DPR n. 602/73 sui beni immobili della contribuente, nonché l'invio nel 2008 del preavviso di fermo amministrativo n. 29320080002836147 sull'automezzo targato BJ 939 YA, notificato per compiuta giacenza; la cartella, invece, come si desumerebbe dagli "archivi informatici", sarebbe stata notificata il 10.7.2003; la copia della notifica non sarebbe stata rinvenuta non solo a causa dei "plurimi mutamenti societari", ma anche perché la conservazione della relata sarebbe limitata a cinque anni;

- che, per la cartella n. 29320060007644988000, la notifica sarebbe stata correttamente effettuata il 7.1.2007 a mezzo posta, ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DPR n. 602/73; contrariamente a quanto argomentato dalla Procura erariale, la notifica si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza, giacché a tal fine non sarebbero state necessarie né la raccomandata informativa né la comunicazione di deposito, dovendosi fare applicazione solo delle norme del regolamento postale e non delle disposizioni di cui alla legge n. 890/1982; inoltre, anche per questi ruoli, il termine prescrizionale sarebbe stato successivamente interrotto dall'invio nel 2008 del preavviso di fermo amministrativo n. 29320080002836147 sull'automezzo targato BJ 939 YA, notificato per compiuta giacenza;
- che, per la cartella n. 29320010092531441000, la notifica sarebbe stata effettuata in data 4.2.2002 ai sensi del comma 1 dell'art. 26 del DPR n. 602/73, nel testo vigente dal 9.6.2001 al 13.11.2007;

- che, per la cartella n. 29320030099570590000, per la quale la Procura erariale contesta il difetto di notifica per l'errore sull'indirizzo di residenza, facilmente evitabile mediante la semplice acquisizione di un certificato anagrafico, la notifica sarebbe stata correttamente effettuata il 4.11.2003, ai sensi degli artt. 26 del DPR n. 602/73 (nel testo vigente dal 9.6.2001 al 13.11.2007) e 58 e 60 del DPR n. 600/73. In particolare, il plico sarebbe stato consegnato a mani di tale Martino Maria, qualificatasi nuora convivente della contribuente, presso il domicilio fiscale di Misterbianco, in via Desiderio La Placa n. 35, come risultante dalla certificazione storica dell'Anagrafe tributaria. Peraltro, la Marchese mutava continuamente l'indirizzo di residenza dal n. 35 al n. 337 della stessa via, e viceversa;
- che, per la cartella n. 29320050024889536000, la notifica sarebbe stata ritualmente effettuata il 6.7.2005, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/73, nel testo vigente tra il 9.6.2001 e il 13.11.2007, che non prevedeva l'invio della C.A.D., nemmeno qualora fosse stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; solo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2012, anche per le cartelle esattoriali sarebbe divenuto necessario l'invio della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.

Da ultimo, la difesa ha contestato la configurabilità dell'elemento soggettivo della colpa grave, ipotizzato anche sotto i profili dell'omessa valorizzazione degli elementi a difesa nel corso del

giudizio tributario e dell'omessa impugnazione della decisione di prime cure, deducendo che l'appello non sarebbe stato proposto a causa del parere sfavorevole del legale dell'Ente, con la conseguenza che la sua condotta sarebbe del tutto incolpevole.

Per queste ragioni, la convenuta ha concluso per l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'azione e, nel merito, per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero, in ordine all'eccezione concernente il difetto di interesse ad agire, articolata sulla base della disciplina sopravvenuta di cui al D. Lgs. n. 110/2024, ha dedotto che la normativa si applicherebbe unicamente agli adempimenti effettuati da ADER dopo la sua entrata in vigore, sicché le vicende precedenti sarebbero ancora punibili anche a titolo di colpa grave. Diversamente argomentando, la norma si porrebbe in contrasto con diversi parametri costituzionali e, nello specifico, con gli artt. 2, 3, 24, 25, 28, 97 e 103 Cost., anche in considerazione del principio espresso dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 32/2024, secondo cui la limitazione della responsabilità erariale alle fattispecie dolose potrebbe costituire l'eccezione e mai la regola.

In merito all'inammissibilità della domanda per l'impossibilità di configurare la lesione del patrimonio del soggetto danneggiato, ovverosia la Regione siciliana, in base ai meccanismi di manleva istituiti dal comma 3 dell'art. 76 del D.L. n. 73/2021 per regolare il subentro dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione nei rapporti attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia s.p.a., la Procura

attorea ha ribadito che, come da costante giurisprudenza, si tratterebbe di un meccanismo applicabile unicamente in sede esecutiva, che non escluderebbe (ed anzi presupporrebbe) l'accertamento nel giudizio di cognizione del danno erariale inferto alla Regione siciliana.

Nel merito delle singole contestazioni, ha ribadito:

- quanto alla cartella n. 29320030099570590000, che sarebbe stato agevole e doveroso per l'ADER accertare, attraverso la mera acquisizione di un certificato anagrafico aggiornato, che la residenza della contribuente era stata spostata ad altro numero civico della stessa via;
- quanto al preavviso di fermo, che la norma speciale in materia di notifica, di cui all'art. 26 del DPR n. 602/73, sarebbe stata applicabile all'epoca unicamente alle cartelle esattoriali, sicché le modalità per la notifica degli altri atti sarebbero quelle ordinarie, con la conseguenza che, per il perfezionamento della procedura di notifica per irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c., sarebbe stato necessario procedere all'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, ovverosia di un ulteriore adempimento che, nel caso in esame, sarebbe stato invece omesso *de plano*;
- che, peraltro, tutte queste argomentazioni, ribadite con forza nella memoria di costituzione in questa sede, non sarebbero mai state articolate innanzi al giudice tributario, dove invece erano state spiegate difese di carattere del tutto generico, a conferma della grave negligenza nella gestione della vicenda;

- che, a seguito dell'esame della vicenda tributaria, la Procura non si sarebbe certamente appiattita sulle valutazioni della Commissione Tributaria Provinciale, essendosi invece proceduto ad un riesame autonomo della vicenda, anche alla luce, per l'appunto, delle argomentazioni fatte valere dalla convenuta per la prima volta in questa sede.

Il Pubblico Ministero ha insistito, pertanto, per l'integrale accoglimento della domanda, con vittoria di spese.

Il difensore, nel riportarsi alla memoria di costituzione, ha ribadito l'applicabilità delle nuove previsioni di cui al D. Lgs. n. 110/2024, che limiterebbero la responsabilità erariale degli agenti della riscossione, per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2024, alle sole fattispecie dolose.

Non essendo nemmeno in discussione la buona fede della convenuta, la domanda sarebbe già di per sé inammissibile per difetto di interesse ad agire.

Peraltro, la gestione del contenzioso da parte del giudice tributario non sarebbe affatto immune da censure, giacché sarebbe stato dichiarato ammissibile un ricorso proposto non contro le cartelle di pagamento, ma contro gli estratti di ruolo, in contrasto con la giurisprudenza maggioritaria dell'epoca, che escludeva l'impugnabilità diretta degli estratti di ruolo.

Nello specifico delle singole cartelle, ha dedotto che nessuna colpa grave sarebbe configurabile in ordine a quella n. 29320030099570590000, essendo stata la notifica effettuata ai sensi degli artt. 26 e 60 del DPR n. 602/73, a mani della nuora convivente della

contribuente, presso l'indirizzo risultante dall'Anagrafe tributaria. All'epoca, peraltro, non sarebbe stato necessario l'invio della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito, la c.d. CAD, non essendo applicabile l'art. 140 c.p.c.

In ogni caso, il termine prescrizionale sarebbe stato interrotto dal preavviso di fermo amministrativo, correttamente notificato ex art. 26 DPR n. 602/73 ed erroneamente non tenuto con considerazione dal giudice tributario.

L'invio del preavviso di fermo, l'avvenuta iscrizione dell'ipoteca e l'attivazione di tutte le procedure possibili per il recupero del credito tributario, attesterebbero *ex se* l'attenzione trasfusa da ADER per evitare il decorso del termine prescrizionale e la connessa impossibilità di configurare qualsivoglia ipotesi di colpa grave nella condotta.

Per il resto, il difensore si è riportato alle argomentazioni enucleate in comparsa, insistendo per l'inammissibilità e/o l'improcedibilità o per la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite.

Chiusa la discussione, il giudizio è passato in decisione.

D I R I T T O

1.La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, già Riscossione Sicilia s.p.a. – Agente della Riscossione per le Province siciliane, in persona del legale rappresentante *pro – tempore*, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per complessivi euro 83.305,17, di cui euro 3.177,46 in favore dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze, euro 79.952,35 nei confronti della

Regione Siciliana – Assessorato all'Economia ed euro 175,36 in favore del Ministero dell'Interno, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato.

A sostegno della domanda, ha dedotto che, come desumibile dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catania n. 8824/01/14 del 10 novembre 2014, oramai passata in giudicato perché non appellata nei termini, l'ente Riscossione Sicilia s.p.a – Agente della Riscossione Tributi per la Provincia di Catania, a cui è poi subentrata a titolo universale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione a far data dal 1° ottobre 2021, avrebbe omesso le attività necessarie a recuperare una serie di crediti tributari nei confronti della contribuente Marchese Grazia, o notificando in maniera irregolare le cartelle di pagamento o non ponendo in essere i necessari atti interruttivi, tanto da determinarne la prescrizione.

2.In via pregiudiziale, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda per difetto d'interesse ad agire, deducendo che il D. Lgs. n. 110/2024 avrebbe operato un distinguo tra i ruoli esecutivi affidati all'Agente della Riscossione fino al 31.12.2024 e le quote affidategli a far data dal 1° gennaio 2025; per i primi, relativamente alle responsabilità derivanti dai tentativi di riscossione effettuati fino a quella data, troverebbero applicazione le disposizioni di cui al comma 529 dell'art. 1 della legge n. 228/2012, con la conseguente limitazione di responsabilità dell'Agente soltanto per le

ipotesi di condotte dolose. Poiché nel caso di specie l'ipotesi di responsabilità erariale in contestazione non sarebbe ascrivibile a dolo ma solo a colpa grave, difetterebbe in radice l'interesse ad agire di parte attorea.

A parere della Procura erariale, di contro, la normativa si applicherebbe unicamente agli adempimenti effettuati da ADER dopo la sua entrata in vigore, sicché le vicende precedenti sarebbero ancora punibili anche a titolo di colpa grave. Diversamente argomentando, la norma si porrebbe in contrasto con diversi parametri costituzionali e, nello specifico, con gli artt. 2, 3, 24, 25, 28, 97 e 103 Cost., anche in considerazione del principio espresso dal Giudice delle leggi con la sentenza n. 32/2024, secondo cui la limitazione della responsabilità erariale alle fattispecie dolose potrebbe costituire l'eccezione e mai la regola.

L'eccezione è infondata.

Ai sensi del comma 10 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 110/2024, la responsabilità dell'Agente della riscossione è limitata alle ipotesi di dolo, ma ad eccezione "*dei casi in cui dal mancato rispetto, per colpa grave, delle previsioni:*

a) *dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), sia derivata la decadenza o la prescrizione del diritto di credito, per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025;*

b) *dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sia derivata, relativamente agli adempimenti posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la prescrizione del diritto di credito, per le quote*

affidate fino al 31 dicembre 2024".

La norma dev'essere letta in combinato disposto con il comma 2, lett. b), dello stesso articolo 6, secondo il quale, per gli adempimenti "*posti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto*", ovverosia dal giorno 8 agosto 2024, e "*per le quote affidate fino al 31 dicembre 2024*", trovano applicazione "*le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*", cioè le limitazioni della responsabilità erariale ai casi di dolo.

Dall'esame sinottico delle due norme, si evince un triplice ordine di rilevanza temporale dei fatti e, nello specifico:

1) per le iniziative dell'Agente della riscossione avviate dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 110/2024 (*id est*, dal giorno 8 agosto 2024) e per "*le quote affidate fino al 31 dicembre 2024*" (dunque, per il periodo 8 agosto – 31 dicembre 2024), si applicano "*le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*", sicché la responsabilità erariale è limitata ai casi di dolo (art. 6, comma 2, lettera b); per le stesse iniziative, la responsabilità è però estesa anche ai casi di colpa grave, se gli adempimenti o le omissioni dell'Agente della riscossione hanno determinato "*la prescrizione del diritto di credito*" (art. 6, comma 10, lettera b, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera b);
2) per le condotte dell'Agente della riscossione poste in essere prima dell'entrata in vigore della norma, ovverosia fino al 7 agosto 2024, vige il regime ordinario della responsabilità

amministrativo – contabile, con la conseguenza che gli illeciti sono punibili anche a titolo di colpa grave;

3) "*per le quote affidate a decorrere dal 1° gennaio 2025*", la responsabilità è limitata ai casi di dolo, a meno che dalle omissioni, dalle irregolarità e dai vizi verificatisi nell'attività di riscossione non sia derivata "*la prescrizione o la decadenza del diritto di credito*" (art. 6, comma 10, lett. a).

Nel caso in esame, la domanda ha ad oggetto le attività dell'Agente della riscossione poste in essere in data di gran lunga antecedente al giorno 8 agosto 2024, sicché non opera in alcun modo la limitazione della responsabilità alle ipotesi dolose.

Ne conseguono la reiezione dell'eccezione e l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale del comma 10 dell'art. 6 del D. Lgs. n. 110/2024, prospettata in via subordinata dalla Procura erariale.

3.In secondo luogo, sempre in via pregiudiziale di rito, la convenuta ha eccepito, limitatamente ai crediti di pertinenza della Regione siciliana, l'inammissibilità della domanda sempre per difetto d'interesse ad agire, ma derivante dall'insussistenza del danno erariale ai sensi del comma 3 dell'art. 76 del D.L. n. 73/2021.

Nello specifico, mancherebbe del tutto la lesione del patrimonio del soggetto danneggiato, la Regione siciliana, in quanto l'art. 76 del D.L. n. 73/2021, nel regolare il subentro dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione nei rapporti attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia s.p.a., avrebbe previsto, nell'ottica di assicurare senza soluzione di continuità l'esercizio delle funzioni di riscossione,

appositi meccanismi di manleva a favore di ADER, per garantire la copertura di eventuali oneri o rettifiche di valore derivanti dalla gestione pregressa.

Di contro, a parere della Procura erariale, la manleva potrebbe operare solo in sede di esecuzione dell'eventuale sentenza di condanna "*in relazione al rapporto giuridico, del tutto estraneo alla fattispecie di danno erariale, tra la Regione siciliana e Agenzia delle Entrate – Riscossione*". La manleva non riguarderebbe comunque i tributi di spettanza di altre amministrazioni, mentre per quelli regionali l'interpretazione della norma nel senso auspicato dalla difesa comporterebbe l'illegittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 76 del D. L. n. 73/2021.

L'eccezione difensiva è priva di pregio.

In primo luogo, infatti, la manleva non può avere ad oggetto, nemmeno in sede esecutiva, i tributi di spettanza di altre amministrazioni, sicché, qualora la tesi difensiva fosse fondata, l'inammissibilità potrebbe operare solo *in parte qua*, in quanto la copertura si verificherebbe solo per i crediti tributari regionali.

Tuttavia, la tesi non è fondata nemmeno sotto questo profilo, in quanto l'eventuale manleva è limitata alla fase esecutiva, ovverosia opera solo nel momento in cui si procede alla verifica dei rapporti di dare e avere tra la convenuta e la Regione siciliana, ma non incide sulla configurabilità della fattispecie di danno erariale.

Infatti, come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza contabile, "*i meccanismi giuridici legittimamente utilizzabili, a vari livelli, onde pervenire al ristoro delle perdite patrimoniali subite dalla P.A. non possono considerarsi*

affatto (salvo espliciti divieti imposti dalla legge) in rapporto di reciproca esclusione, ma risultano tra loro complementari, ragion per cui possono essere attivati e proseguire in maniera autonoma", essendo "*l'unico limite di operatività costituito (…) dall'avvenuto integrale soddisfacimento delle pretese erariali (Sez. App. Sicilia, sent. n. 242/2018; Sez. II centr., sent. n. 25/2022)*", con la conseguenza che "*quanto in ipotesi versato da parte convenuta in esecuzione di un eventuale dictum di condanna conseguente alla sua affermazione di responsabilità amministrativa, formerà oggetto di considerazione in sede di procedimento di discarico di quote, ove, evidentemente, non potrà duplicarsi la posta debitoria*" (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 293/2022; in termini analoghi, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 14/2024).

Il principio è applicabile anche alla specifica fattispecie in esame, in quanto l'esercizio della manleva presuppone la verifica dei rapporti di dare e avere tra l'ADER e la Regione siciliana e, in quest'ottica, la pronuncia di condanna per danno erariale costituisce una delle poste da prendere in considerazione nella regolazione definitiva dei rapporti tra i due enti e in funzione dell'eventuale discarico delle quote, che in ipotesi potrebbe anche essere escluso. Pertanto, qualora si optasse per la tesi dell'inammissibilità patrocinata dalla difesa, nella regolazione dei rapporti non potrebbe essere preso in considerazione il debito dell'ADER, derivante dall'obbligazione risarcitoria nascente dalla presente fattispecie di responsabilità erariale, con un conseguente sbilanciamento nei rapporti tra i due Enti.

Ne consegue la reiezione dell'eccezione di inammissibilità, per

l'astratta impossibilità di configurare un effettivo danno al patrimonio della Regione.

4.Nel merito, la difesa ha dedotto in via preliminare che il *dictum* del giudice tributario non rivestirebbe alcun carattere di pregiudizialità, in senso giuridico, rispetto a quello contabile, ai fini dell'indagine in merito all'esistenza e all'entità del danno, anche sotto il profilo della configurabilità dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale.

La tesi difensiva non coglie nel segno, giacché la Procura attorea non ha mai fatto discendere in automatico la contestata responsabilità erariale dal *dictum* del giudice tributario.

Il giudizio ha ad oggetto, infatti, un'ipotesi di danno da mancata entrata, corrispondente alla complessiva partita creditoria vantata dall'Erario verso la contribuente; "*il danno si connota*", secondo la pacifica giurisprudenza contabile, "*in termini di danno certo, attuale e concreto solo con la perdita definitiva del corrispondente diritto di credito (cfr. ex plurimis, questa Sezione, sent. n. 890/2021; C. conti, Sez. III App. 369/2012; Id. n. 233/2019; Sez. II App. n. 126/2015). Evenienza che, nel caso di specie, coincide con la formazione del giudicato sulla sentenza*" (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 14/2024).

Pertanto, il passaggio in giudicato della sentenza del giudice tributario costituisce il momento in cui il danno diviene certo, attuale e concreto, ma non incide di per sé sulla qualificazione della condotta dell'Agente della riscossione, che è stata ricostruita dalla Procura in via autonoma e tenendo conto di tutte le circostanze di rilievo, in fatto e in diritto.

Orbene, anche sulla scorta dell'analisi degli elementi forniti dalla

difesa, si ritiene che la gestione delle partite creditorie della contribuente Marchese Grazia sia stata improntata ad un'assoluta trascuratezza dei doveri inerenti alla funzione di riscossione, che ne ha determinato la prescrizione.

Nello specifico, per la cartella di pagamento **n. 29320030075119779000**, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRAP, IRPEF e relative addizionali 1998), per complessivi euro 15.917,93, è stato prodotto unicamente un estratto di ruolo del 10.7.2003, cioè un atto interno meramente riproduttivo del ruolo *in parte qua*, ma non è stata rinvenuta alcuna prova della notificazione.

Sotto questo profilo, la difesa ha confermato l'omessa produzione della notifica, sostenendo che, tuttavia, la circostanza troverebbe giustificazione sia nei "*plurimi mutamenti societari*", sia nelle norme che regolano la conservazione della relata limitandola a cinque anni.

L'assunto non è condivisibile, in quanto i "*plurimi mutamenti societari*" non hanno intaccato la struttura organizzativa degli uffici; in ogni caso, il mutamento della veste giuridica dell'Agente della riscossione non può e non deve incidere sul dovere di adempiere agli obblighi di servizio.

Quanto alla conservazione della cartella e della pedissequa relata, prevista dal comma 4 dell'art. 26 del DPR n. 602/73 per il termine di cinque anni, si rileva che la norma ha ad oggetto il documento cartaceo (e non la copia acquisita a mezzo *scanner*, normalmente prodotta nel contenzioso tributario) e concerne l'obbligo di esibizione dei documenti in fase precontenziosa (al contribuente o

all'amministrazione), mentre non incide sul dovere dell'Agente della riscossione di dar prova in sede processuale delle attività effettuate e sulla corretta ripartizione dell'onere della prova.

In merito a questa cartella, la difesa ha dedotto, altresì, che sarebbe stata compiuta un'attività di esazione in grado di interrompere il decorso del termine prescrizionale e, in particolare, l'iscrizione nel 2003 di ipoteca legale ex art. 77 DPR n. 602/73 sui beni immobili della contribuente, nonché l'invio nel 2008 del preavviso di fermo amministrativo n. 29320080002836147 sull'automezzo targato BJ 939 YA, notificato per compiuta giacenza.

La tesi non è condivisibile.

Ogni atto interruttivo della prescrizione, infatti, deve avere natura recettizia, sicché non è l'iscrizione di ipoteca legale in sé e per sé considerata che può interrompere il decorso del termine, ma la notifica del preavviso e/o dell'avvenuta iscrizione ipotecaria, che nel caso in esame non risulta prodotta.

Quanto al preavviso di fermo amministrativo, che sarebbe stato notificato per compiuta giacenza, si evince, dal documento allegato alla memoria di costituzione (doc. 8 all. 3), che la notifica è stata eseguita a mezzo posta in data 16.10.2008, ma che non è stato inviato il secondo avviso (la c.d. CAD).

L'invio della raccomandata informativa sarebbe stato invece necessario, in quanto la notifica ex art. 26 DPR n. 602/73 è limitata alle cartelle esattoriali e non si estende agli altri atti dell'Agente della riscossione. Per altro verso, la notifica "*diretta*" di un atto tributario, a

mezzo del servizio postale, per la quale non è necessario l'invio della CAD, è riservata dall'art. 14 della legge n. 890/1982, testualmente, agli "*uffici finanziari*" e riguarda, dunque, gli atti impositivi e non quelli della riscossione. In ogni caso, l'orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente è sempre stato nel senso che, in caso di assenza o irreperibilità (relativa) del destinatario, "*la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tale fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima*" (Cass, Sezioni Unite, sent. n. 10012/2021).

Si rileva, peraltro, che la gestione del contenzioso tributario con la contribuente Marchese Grazia è stata caratterizzata da assoluta negligenza e trascuratezza, in quanto le argomentazioni fatte valere in questa sede dalla convenuta avrebbero potuto costituire sia adeguate controdeduzioni nel giudizio di primo grado, che validi motivi di appello. Di contro, la memoria di costituzione nel giudizio di prime cure (all. 4) è del tutto generica, mentre l'appello non è stato proposto sulla base di un parere altrettanto superficiale del legale dell'Ente.

Appare evidente, pertanto, che la convenuta ha gestito con superficialità e negligenza sia la fase del recupero del credito (determinandone la prescrizione), che il contenzioso innanzi al giudice tributario (non facendo valere quelle controdeduzioni che, in ipotesi, avrebbero potuto portare ad un ribaltamento di prospettiva).

Ne consegue che la convenuta è responsabile per il danno da perdita di entrata del credito tributario portato dalla cartella di pagamento n. 29320030075119779000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRAP, IRPEF e relative addizionali 1998), per complessivi euro 15.917,93.

Quanto alla cartella di pagamento **n. 29320060007644988000**, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRAP, IRPEF ed IVA 2011), per complessivi euro 35.862,04, è stata prodotta una lettera raccomandata A/R inviata alla contribuente in via Desiderio La Placa in Misterbianco, che sembrerebbe essersi perfezionata per compiuta giacenza; in realtà, la notifica non è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. ma a mezzo del servizio postale e, come correttamente argomentato dalla Procura erariale, dall'avviso (doc. 8 all. 2) non emerge alcun elemento per poter affermare che la destinataria avesse avuto la possibilità di prendere cognizione della raccomandata, atteso che anche l'indirizzo appostovi risulta cancellato. Inoltre, non risulta spedita la CAD.

Anche in questo caso, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non si può ritenere che il termine prescrizionale sia stato successivamente interrotto dall'invio nel 2008 del preavviso di fermo amministrativo n. 29320080002836147, in quanto la notifica è stata eseguita a mezzo posta in data 16.10.2008, ma non è stato inviato il secondo avviso (la c.d. CAD), con la conseguente nullità del procedimento notificatorio.

Anche per questa cartella, la gestione del contenzioso tributario con la

contribuente Marchese Grazia è stata caratterizzata da assoluta negligenza e trascuratezza, in quanto le argomentazioni fatte valere in questa sede dalla convenuta avrebbero potuto costituire sia adeguate controdeduzioni nel giudizio di primo grado, che validi motivi di appello. Di contro, anche sotto questo profilo, la memoria di costituzione nel giudizio di prime cure (all. 4) è del tutto generica, mentre l'appello non è stato proposto sulla base di un parere altrettanto superficiale del legale dell'Ente.

Appare evidente, pertanto, che anche in questo caso la convenuta ha gestito con superficialità e negligenza sia la fase del recupero del credito (determinandone la prescrizione), che il contenzioso innanzi al giudice tributario (non facendo valere quelle controdeduzioni che, in ipotesi, avrebbero potuto portare ad un ribaltamento di prospettiva).

Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è responsabile per il danno da perdita di entrata del credito tributario portato dalla cartella di pagamento n. 29320060007644988000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRAP, IRPEF ed IVA 2011), per complessivi euro 35.862,04.

In ordine alla cartella di pagamento n. **29320010092531441000**, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRPEF 1993), per complessivi euro 1.294,76, la notifica è stata correttamente effettuata in data 4.2.2002 in via Desiderio La Placa n. 35, ma non vi è alcuna prova dei successivi atti interruttivi, come già posto in evidenza dal Giudice tributario; anche per questa cartella, il preavviso di fermo non ha alcun effetto interruttivo della prescrizione, essendo la notifica nulla per il

mancato invio della CAD.

Come per le ipotesi precedenti, non si comprende perché mai le argomentazioni difensive della convenuta non siano state fatte valere in sede tributaria, anche mediante la proposizione di specifici motivi di appello.

Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è responsabile per il danno da perdita di entrata del credito tributario portato dalla presente cartella di pagamento n. 29320010092531441000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRPEF 1993), per complessivi euro 1.294,76.

Quanto alla cartella n. **29320000015554146000**, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRPEF 1996), per complessivi euro 309,87, la notifica è stata effettuata in data 24.10.2000 a mani della contribuente, con raccomandata A/R recapitata in via Strada Margherita n. 16 nel Comune di Misterbianco, ma non vi è alcuna prova dei successivi atti interruttivi, come già posto in evidenza dal Giudice tributario; anche per questa cartella, il preavviso di fermo non ha alcun effetto interruttivo della prescrizione, essendo la notifica nulla per il mancato invio della CAD.

Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, non vi è la prova dell'inclusione di questa cartella tra quelle rientranti nel perimetro applicativo dell'art. 4 del D. Lgs. n. 119/2019, atteso che, di contro, l'atto permane nell'estratto di ruolo alla data del 20 febbraio 2024 (doc. 4).

Anche in questo caso, valgono le considerazioni precedenti sulla

condotta della convenuta, sia nella fase del recupero del credito, che nella gestione del contenzioso tributario.

Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è responsabile per il danno da perdita di entrata del credito tributario portato dalla presente cartella di pagamento n. 293200000015554146000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRPEF 1996), per complessivi euro 309,87.

Per la cartella di pagamento n. **29320030099570590000**, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRPEF, IRAP, IVA 1999), per complessivi euro 9.077,10, la notifica è stata effettuata in via Desiderio La Placa in Misterbianco, a mani di tale Martino Maria, qualificatasi come nuora convivente, ma presso un numero civico errato; onde garantire la regolarità della notificazione, sarebbe stato sufficiente un mero accertamento anagrafico, nella specie insussistente, per verificare l'effettiva residenza della contribuente. Infatti, la notifica non è stata effettuata al domicilio della contribuente, che, come attestato dal certificato di residenza storico acquisito a seguito delle osservazioni mosse contro l'invito a dedurre, si trovava in via Desiderio La Placa n. 37, invece che al n. 35 della stessa via.

La mancata individuazione dell'indirizzo di residenza, mediante l'acquisizione di un semplice certificato anagrafico aggiornato, integra certamente gli estremi della colpa grave, giacché si tratta dell'attività principale e imprescindibile da effettuare in ogni caso in cui si debba procedere alla notificazione di un atto, non essendo escluso che un contribuente muti liberamente la propria residenza nel corso del

tempo. Sotto questo profilo, a nulla valgono le indicazioni contenute nell'Anagrafe tributaria, che al contrario dovrebbero essere sempre verificate e costantemente aggiornate.

Anche per questa cartella, il preavviso di fermo non ha alcun effetto interruttivo della prescrizione, essendo la notifica nulla per il mancato invio della CAD; inoltre, valgono le considerazioni precedenti sulla condotta della convenuta, sia nella fase del recupero del credito, che nella gestione del contenzioso tributario.

Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione è responsabile per il danno da perdita di entrata del credito tributario portato dalla presente cartella di pagamento n. 29320030099570590000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRPEF, IRAP, IVA 1999), per complessivi euro 9.077,10.

In ordine alla cartella di pagamento n. **29320050024889536000**, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRPEF, IRAP ed IVA 2000), per complessivi euro 20.577,68, la conclusione è diversa.

A parere della Procura erariale, la notifica sembrerebbe essere stata eseguita in data 6.7.2005 per irreperibilità relativa alla via Desiderio La Placa n. 37 in Misterbianco, ma in realtà si tratterebbe di una notifica inesistente, non essendo state adempiute le formalità previste dall'art. 140 c.p.c. e, in particolare, l'invio dell'avviso di deposito nella casa comunale, mediante spedizione di una raccomandata A/R.

La tesi non è condivisibile, giacché, come correttamente argomentato dalla difesa, la notifica è stata ritualmente effettuata il 6.7.2005, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 602/73, nel testo vigente tra il 9.6.2001 e il

13.11.2007, che non prevedeva l'invio della C.A.D., nemmeno qualora fosse stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; solo a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 252 del 2012 (*rectius*, n. 258), anche per le cartelle esattoriali è divenuto necessario l'invio della raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c.

E' vero che, anche in questo caso, la gestione del contenzioso tributario è stata caratterizzata da assolta negligenza e totale trascuratezza dei doveri inerenti all'attività di riscossione, ma resta insuperabile il fatto che, nell'attività di recupero del credito, non vi è stata alcuna violazione di legge, con la conseguente impossibilità di configurare un'ipotesi di responsabilità erariale (nello stesso senso, per una fattispecie del tutto analoga, Sez. App. Sicilia, sent. n. 20/2023).

Ne consegue, sotto questo profilo, la reiezione della domanda.

Del pari, la domanda non può essere accolta in riferimento alla cartella di pagamento n. **02134019990402002241**, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRPEF e CSSN 1992), per complessivi euro 265,46, in quanto, anche se le attività di notifica non sono state effettuate correttamente (non essendo stata prodotta alcuna prova in ordine all'effettiva notificazione dell'atto interruttivo, *id est* un avviso di mora, peraltro tardivamente ed asseritamente inviato in data 8.9.2004), si tratta comunque di un credito già annullato d'ufficio, ai sensi del comma 527 dell'art. 1 della legge n. 228/2012.

Il danno non è dunque configurabile, in quanto il credito non sarebbe stato in ogni caso recuperabile, proprio perché era stato già annullato d'ufficio. Qualora la convenuta si fosse opportunamente adoperata in

sede processuale, per far presente l'avvenuto discarico *ex lege*, si sarebbe addivenuti ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere; poiché sul punto non è stata spiegata un'attività difensiva adeguata, il giudice tributario ha disposto l'annullamento della cartella già discaricata. In ogni evenienza, però, il credito non sarebbe stato recuperabile per esplicita volontà del legislatore, sicché in concreto la colpevole inerzia dell'ADER non ha comunque inciso sul patrimonio dell'Ente pubblico creditore.

In conclusione, la domanda dev'essere accolta in riferimento alle seguenti poste di danno, per complessivi euro 62.461,70:

1) danno da perdita di entrata del credito tributario portato dalla cartella di pagamento n. 29320030075119779000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRAP, IRPEF e relative addizionali 1998), per complessivi euro 15.917,93;
2) danno da perdita di entrata del credito tributario portato dalla cartella di pagamento n. 29320060007644988000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRAP, IRPEF ed IVA 2011), per complessivi euro 35.862,04;
3) danno da perdita di entrata del credito tributario portato dalla presente cartella di pagamento n. 29320010092531441000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRPEF 1993), per complessivi euro 1.294,76;
4) danno da perdita di entrata del credito tributario portato dalla presente cartella di pagamento n. 29320000015554146000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale

(IRPEF 1996), per complessivi euro 309,87;

5) danno da perdita di entrata del credito tributario portato dalla presente cartella di pagamento n. 29320030099570590000, avente ad oggetto tributi erariali a prescrizione decennale (IRPEF, IRAP, IVA 1999), per complessivi euro 9.077,10.

La domanda viene rigettata, invece, per i crediti portati dalle cartelle n. 29320050024889536000 e n. 02134019990402002241. Poiché i crediti portati dalla prima erano per euro 20.035,21 in favore della Regione siciliana e per euro 542,80 dello Stato, mentre quelli di cui alla seconda cartella, di euro 265,46, erano tutti di pertinenza statale, la somma sopra determinata a titolo risarcitorio, pari ad euro 62.461,70, risulta così composta:

- euro 59.917,14 (euro 79.952,35 di cui alla domanda, meno euro 20.035,21 portati dalla cartella n. 29320050024889536000), a favore della Regione siciliana;
- euro 2.369,20 (euro 3.177,46 di cui alla domanda, meno euro 542,80 portati dalla cartella n. 29320050024889536000 ed euro 265,46 portati dalla cartella n. 02134019990402002241), in favore dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- euro 175,36, in favore del Ministero dell'Interno.

L'importo deve essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulla somma così rivalutata sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e

fino al soddisfo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, già Riscossione Sicilia s.p.a. – Agente della Riscossione per le Province siciliane, in persona del legale rappresentante *pro – tempore*;

ACCOGLIE

parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante *pro – tempore*, al pagamento della somma complessiva di euro 62.461,70 (sessantaduemila e quattrocento sessantuno/70), di cui euro 59.917,14 (cinquantanove mila e novecento diciassette/14) in favore della Regione siciliana, euro 2.369,20 (duemila e trecento sessantanove/20) in favore dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze ed euro 175,36 (centosettantacinque/36), in favore del Ministero dell'Interno, oltre alla rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo.

Pone a carico della convenuta le spese di giudizio, che liquida, fino al deposito della presente sentenza, in complessivi euro 178,04 (cento settantotto/04).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 12 marzo 2025.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

LA PRESIDENTE

Anna Luisa Carra

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 20 giugno 2025

Il Funzionario

Dott.ssa Mariolina Verro

(*f.to digitalmente)*

Originale sentenza	€	176,00
Originale sent. esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	**€**	**205,10**

Il Funzionario
Dott.ssa Mariolina Verro
F.to Digitalmente